

ANTONINO POMA .

A nome del Comitato Regionale Notarile Toscano, porgo il più caloroso saluto di benvenuto a voi tutti.

Con il Consiglio Notarile di Firenze e la Fondazione Cesifin, intitolata al grande maestro ed illustre giurista Avv. Alberto Predieri, abbiamo pensato di organizzare questo convegno “verso il nuovo diritto societario: dubbi ed attese”, al fine di delineare i tratti distintivi di una rivoluzione.

Le norme sulle società di capitali dettate dal codice civile del 1942, in parte mutate dal Codice di Commercio del XIX secolo, sono nei loro tratti essenziali rimaste immutate per sessanta anni, durante i quali sono state sottoposte alla più penetrante vivisezione che si potesse immaginare; dottrina e giurisprudenza si sono date un gran daffare per dimostrare che in quelle norme c’era tutto ed il suo contrario; mi ricordo che in ogni pagina del mio manuale universitario di diritto commerciale “Gli imprenditori e le società”, di Francesco Ferrara, quasi in calce ad ogni pagina c’era una nota nella quale veniva riportata l’interpretazione opposta, data da un altro fine giurista, Salvatore Satta, della norma in esame; ed infatti le note cominciavano spesso con l’inciso “contra Satta” e proseguivano con la spiegazione del dissidio; riferisco questo episodio al fine di rammentare quanti fiumi di inchiostro siano corsi sulle norme del diritto commerciale sinora vigente e per riflettere sul fatto che ciò si sia verificato soprattutto a causa dei grandi cambiamenti della nostra società in tutti questi anni; cambiamenti che, probabilmente, hanno avuto un peso non trascurabile sull’interpretazione, per così dire evolutiva, che delle norme stesse ha dato ad esempio la mitica VIII sezione del Tribunale di Milano, le cui massime hanno costituito un sicuro punto di riferimento in tempi di omologie ed anche successivamente.

Oggi ci troviamo di fronte ad una rivoluzione, che come tutte le rivoluzioni è repentina, se è vero che i suoi effetti decorreranno fra quarantacinque giorni.

Una rivoluzione, dicevo:

basti, per le società per azioni, fare riferimento alle caratteristiche delle azioni, le quali possono essere emesse con o senza valore nominale, fornite di diritti correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore, senza diritto di voto o con tale diritto "limitato", "scaglionato" o "subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente

*.Presidente Comitato Regionale Notarile Toscano.*

potestative"; oppure al sistema amministrativo e di controllo prescelto dai soci, che può essere simile a quello attuale, con organo amministrativo e collegio sindacale; o "dualistico", con consiglio di gestione che amministra la società e consiglio di sorveglianza che nomina e revoca il consiglio di gestione, approva il bilancio di esercizio e promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di gestione; o ancora "monistico", con un consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea ed un comitato di controllo sulla gestione, costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione;

e, per le società a responsabilità limitata, basti fare riferimento: al tramonto del principio collegiale assembleare, potendosi esprimere la volontà dei soci tramite "consultazioni" e manifestazioni di "consensi"; alla abolizione dell'assemblea straordinaria; alla affermazione del computo delle maggioranze e dei voti per "teste", con il metodo di decisione non collegiale, valido in numerosi casi, mediante il quale "le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale", con la evidente conseguenza che la SRL diventa di fatto una "società di persone" con il beneficio della responsabilità limitata.

E' di tutta evidenza che sotto il filo alto e sottile sul quale dovranno muoversi, nell'applicare norme non ancora sottoposte né ad una approfondita verifica dottrinale né ad alcuna verifica giurisprudenziale, i Notai avranno una sola rete: quella del bagaglio culturale, della voglia incondizionata di approfondimento, dell'incessante investimento in supporti tecnologici che consentano l'aggiornamento continuo in tempo reale; in una parola la rete della professionalità al servizio della collettività, nella consapevolezza che le mutevoli esigenze delle imprese, peraltro principale traino dell'economia, faranno dubitare persino delle esperienze maturate; ma ciò sarà un bene, perché, nella complessa esegesi di questo nuovo diritto societario, saranno poche le cose classificabili come

definitivamente acquisite da chi, per l'esclusiva funzione affidatagli di garante della legalità, non può sottrarsi al ruolo di attento e dinamico interprete.

Grazie.

Antonino Poma